

# STATUTO SOCIALE

## Associazione Culturale PtLUG

7 Aprile 2004

### Statuto sociale dell' Associazione Culturale PtLUG

#### 1. PARTE I - Disposizioni generali

- 1.1 Denominazione
- 1.2 Oggetto
- 1.3 Durata
- 1.4 Organi dell'Associazione

#### 2. PARTE II - I Soci

- 2.1 Composizione della Associazione
- 2.2 Domanda di ammissione
- 2.3 Soci
- 2.4 Accettazione del socio
- 2.5 Diritti del socio
- 2.6 Doveri del socio
- 2.7 Recesso del socio
- 2.8 Esclusione del socio
- 2.9 Ricorso

#### 3. PARTE III - Patrimonio sociale e rendiconto

- 3.1 Patrimonio sociale
- 3.2 Rendiconto
- 3.3 Composizione del rendiconto

#### 4. PARTE IV - L'Assemblea

- 4.1 Composizione
- 4.2 Competenze dell'Assemblea Ordinaria
- 4.3 Competenze dell'Assemblea Straordinaria
- 4.4 Convocazione dell'Assemblea
- 4.5 Costituzione dell'Assemblea
- 4.6 Eccezioni alle delibere
- 4.7 Verbalizzazione
- 4.8 Delibere Assembleari
- 4.9 Assemblee telematiche

#### 5. PARTE V - Gli organismi dirigenti

- 5.1 Composizione del Consiglio Direttivo
- 5.2 Collaborazioni esterne
- 5.3 Cariche del Consiglio Direttivo
- 5.4 Compiti del Consiglio Direttivo

- 5.5 Riunione del Consiglio Direttivo
- 5.6 Delibere telematiche
- 5.7 Partecipazione dei Consiglieri
- 5.8 Il Collegio dei Sindaci Revisori
- 5.9 Presenza alle riunioni
- 5.10 Compatibilità delle cariche

## **6. PARTE VI - Scioglimento dell'Associazione**

- 6.1 Scioglimento dell'Associazione

## **7. PARTE VII - Disposizioni finali**

- 7.1 Rimando

# 1. PARTE I - Disposizioni generali

## 1.1 Denominazione

E' costituita l'associazione culturale PtLUG, dove PtLUG è l'acronimo di "Pistoia Linux Users Group" (d'ora in poi semplicemente Associazione). L'Associazione non ha finalità di lucro e gli eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il conseguimento degli scopi istituzionali della associazione stessa.

## 1.2 Oggetto

Scopo dell'Associazione è quello di promuovere la più ampia diffusione dell'informatica e della telematica, con particolare attenzione alla informatica cosiddetta "Open", nel senso di aperta, e "Free", nel senso di libera, che favorisce un uso aperto e libero della produzione informatica ed intellettuale in genere. L'Associazione intende perseguire i propri scopi tramite le seguenti attività:

- a) formazione professionale;
- b) organizzazione di convegni e seminari;
- c) pubblicazione e distribuzione di materiale informativo, formativo, critico, saggistico e di software libero e aperto;
- d) utilizzo dei mezzi di comunicazione radio e televisivi e le reti telematiche in maniera funzionale ai propri scopi istituzionali;
- e) svolgimento di attività di collaborazione e/o consulenza nei confronti degli associati ed in generale nei confronti di qualsiasi persona fisica, giuridica o realtà istituzionale che lo richiedesse.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di organizzare anche in collaborazione con altri enti, società e associazioni, manifestazioni culturali non rientranti nella normale attività dell'Associazione, purché tali manifestazioni non siano in contrasto con l'oggetto sociale, con il presente Statuto Sociale e con l'Atto Costitutivo.

## 1.3 Durata

L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta con una delibera dell'Assemblea dei soci in riunione straordinaria.

## 1.4 Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente.

Nel caso divenga necessario, l'Assemblea provvederà a nominare un collegio di revisori dei conti, ad istituire delle sedi periferiche staccate (chiamate Sezioni, il cui funzionamento e la cui rappresentatività all'interno della Associazione saranno regolate da un apposito regolamento) ed in generale qualsiasi altro Organo Esecutivo che ritenga necessario al perseguimento degli scopi istituzionali.

# 2. PARTE II - I Soci

## 2.1 Composizione della Associazione

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza,

appartenenza etnica e professione. Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello statuto, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza.

## 2.2 Domanda di ammissione

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

## 2.3 Soci

Sono Soci tutti coloro che si riconoscono nei fini della Associazione, che sono disposti a sostenerla economicamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali, che presentano domanda di ammissione alla Associazione e che vengono accettati da parte degli Organi Sociali preposti. I Soci si impegnano al pagamento della quota sociale prevista e stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

## 2.4 Accettazione del socio

Entro trenta giorni dalla presentazione, salvo parere contrario del Consiglio Direttivo, che dovrà esprimerne i motivi, la qualifica di socio diverrà effettiva e, previo il pagamento della quota sociale, al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale ed il nominativo verrà annotato nel libro dei soci. E' fatto espresso divieto di associare temporaneamente. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei soci alla sia prima convocazione ordinaria.

## 2.5 Diritti del socio

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione, come da apposito regolamento;
- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessere almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.

Tutti i soci hanno gli stessi doveri e godono degli stessi diritti nei confronti dell'Associazione.

## 2.6 Doveri del socio

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del Regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all'interno dei locali dell'Associazione.

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili.

Tutti i soci hanno gli stessi doveri e godono degli stessi diritti nei confronti dell'Associazione.

## 2.7 Recesso del socio

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale;
- espulsione o radiazione;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.



## 2.8 Esclusione del socio

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- l'attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- l'appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

## 2.9 Ricorso

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.

## 3. PARTE III - Patrimonio sociale e rendiconto

### 3.1 Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

### 3.2 Rendiconto

Il rendiconto comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il 30 aprile successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

### 3.3 Composizione del rendiconto

Il rendiconto dovrà essere composto da un prospetto illustrativo della situazione economica relativa all'esercizio sociale e da un documento che illustri e riassume la situazione finanziaria dell'Associazione con particolare riferimento allo stato del fondo di riserva.

L'utilizzo di tale fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci. Il residuo attivo sarà devoluto in parte come fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per le iniziative promosse dall'Associazione

## 4. PARTE IV - L'Assemblea

### 4.1 Composizione

L'Assemblea, Ordinaria e Straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

Hanno diritto a parteciparvi tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annuale.

Hanno diritto di voto i soci maggiorenni. Il diritto di voto dei soci minorenni è esercitato per

mezzo del genitore, ove questi sia a sua volta socio.

## 4.2 Competenze dell'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria viene convocata una volta all'anno nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 aprile. Essa, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 9:

- approva il rendiconto economico e finanziario;
- approva le linee generali del programma di attività ed il relativo documento economico di previsione;
- elegge gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci Revisori) alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando la preferenza a nominativi scelti tra i soci, fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

## 4.3 Competenze dell'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il collegio dei Sindaci revisori o almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

## 4.4 Convocazione dell'assemblea

L'Assemblea Ordinaria o Straordinaria è convocata previa delibera del Consiglio Direttivo.

La convocazione avviene mediante avviso affisso presso le sede sociale, se possibile mediante avviso pubblicato su un eventuale sito web gestito dalla Associazione e se possibile mediante posta elettronica indirizzata ai singoli Soci. In caso l'avviso mediante posta elettronica non risultasse possibile, la convocazione verrà effettuata mediante lettera raccomandata ai singoli Soci.

L'avviso di convocazione è spedito almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, e indica il luogo, la data, l'ora in cui si terrà l'Assemblea stessa in prima e in seconda convocazione, con il relativo ordine del giorno.

## 4.5 Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui alla sezione "Eccezioni alle delibere"

## 4.6 Eccezioni alle delibere

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui alla sezione "Riunione del Consiglio Direttivo".

## 4.7 Verbalizzazione

L'Assemblea all'inizio di ogni sessione elegge tra i Soci presenti un presidente e un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. I verbali devono



essere sottoscritti dal presidente dell'Assemblea e dal segretario.

I verbali dell'Assemblea sono inoltre messi a disposizione dei soci nella sede sociale e sul sito internet istituzionale.

## 4.8 Delibere Assembleari

L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza semplice (la metà più uno) o qualificata (i tre quinti più uno) sull'insieme dei Soci presenti. Nel presente Statuto, dove non indicato espressamente, per "maggioranza" si intende "maggioranza semplice".

Le delibere dell'Assemblea Straordinaria richiedono una maggioranza di almeno tre quinti sull'insieme dei Soci presenti.

Le votazioni in Assemblea Ordinaria e Straordinaria avvengono per alzata di mano, per appello nominale o per voto scritto palese. Il metodo di voto sarà deciso dalla maggioranza dell'Assemblea.

Le decisioni assembleari sono messe a verbale a cura del segretario e portate e messe a disposizione dei soci sul sito internet istituzionale, accessibili tramite password.

## 4.9 Assemblee telematiche

Per decidere su argomenti per i quali basta la maggioranza semplice, a discrezione del Presidente del Consiglio Direttivo è possibile indire una votazione, chiamata Assemblea Telematica, da svolgersi utilizzando adeguati canali elettronici via internet o reti dedicate, a patto che esista il sistema di identificare univocamente ciascun partecipante.

L'Assemblea Telematica è da equipararsi in tutto e per tutto ad una Assemblea Ordinaria tranne che per la verbalizzazione, la quale verrà svolta automaticamente dai sistemi tramite i quali l'Assemblea verrà tenuta. Per la validità di tale Assemblea è richiesta la presenza di almeno il 50% dei soci aventi diritto al voto.

Copia del verbale sarà stampata e firmata dal segretario e dal presidente. Le fasi per lo svolgimento dell'assemblea sono determinate in un apposito regolamento.

I verbali dell'Assemblea sono inoltre messi a disposizione dei soci nella sede sociale e sul sito internet istituzionale.

# 5. PARTE V - Gli organismi dirigenti

## 5.1 Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica un anno.

E' composto da un minimo di cinque membri ed un massimo di diciannove. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

I consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo un rimborso per eventuali spese effettivamente sostenute in nome e per conto dell'Associazione.

## 5.2 Collaborazioni esterne

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

## 5.3 Cariche del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è il responsabile di ogni attività della stessa. Convoca e presiede il Consiglio.
- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni.
- il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.
- Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

In caso di dimissioni, inabilità temporanea o morte da parte di consiglieri prima della scadenza del mandato, l'Assemblea Ordinaria provvede a nominare provvisoriamente un sostituto. Il mandato del nuovo eletto dalla Assemblea Ordinaria scadrà comunque alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo di cui entra a far parte.

## 5.4 Compiti del Consiglio Direttivo

Compiti del consiglio direttivo sono:

- eseguire le delibere dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea e del relativo documento economico di previsione;
- predisporre il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
- deliberare circa l'ammissione dei Soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

## 5.5 Riunione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni 3 mesi, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno due Consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo va redatto verbale da annotare sul relativo registro a cura del Presidente e del segretario e tale registro va tenuto a disposizione dei soci.

## 5.6 Delibere telematiche

Per snellire le procedure decisionali e di coordinamento dei Consiglieri, a discrezione del Presidente del Consiglio Direttivo è possibile indire una votazione, chiamata Delibera Telematica, da svolgersi utilizzando adeguati canali elettronici (posta elettronica, irc, ecc.) via internet o reti dedicate, a patto che esista il sistema (mediante password, chiavi pubbliche, ecc.) di identificare univocamente i partecipanti. La Delibera Telematica è da equipararsi in tutto e per tutto ad una Delibera ordinaria, tranne che per la verbalizzazione, la quale verrà svolta automaticamente dai sistemi tramite i quali la riunione verrà tenuta.

Copia del verbale sarà stampata e firmata dal segretario.



## 5.7 Partecipazione dei Consiglieri

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere che, ingiustificatamente, non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente, a discrezione del Consiglio.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuovi elezioni entro trenta giorni.

## 5.8 Il Collegio dei Sindaci Revisori

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri. Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione. Relaziona al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

Si riunisce ordinariamente due volte l'anno, e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.

## 5.9 Presenza alle riunioni

I Sindaci Revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

## 5.10 Compatibilità delle cariche

Le cariche di Consigliere e Sindaco Revisore sono incompatibili fra di loro.

# 6. PARTE VI - Scioglimento dell'Associazione

## 6.1 Scioglimento dell'Associazione

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. L'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, e comunque per associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci.

# 7. PARTE VII - Disposizioni finali

## 7.1 Rimando

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal Regolamento interno, decide l'Assemblea ai sensi del Codice Civile e delle leggi vigenti.